



**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIMERCATE**

Comune di Vimercate

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 26/7/2021

CAPO I – Principi Finalità ed Oggetto

Articolo 1 - Principi e Finalità

1. Il Comune di Vimercate (nel seguito Comune), in conformità alle finalità del d.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile come strumento di promozione, crescita e rafforzamento della cultura della legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e per combattere l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.
2. Il presente Regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione e l'utilizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità.
3. Il Comune, per il perseguimento delle finalità di cui al co. 1 del presente articolo, conforma la propria azione amministrativa ai principi di legalità, uguaglianza, imparzialità, sostenibilità, pubblicità e trasparenza.
4. Ai sensi dell'art. 48 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011¹, il Comune, provvede a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti. L'elenco, reso pubblico sul sito internet istituzionale del Comune, è aggiornato annualmente, comunque ogni qualvolta intervengano delle modifiche di qualsiasi genere e natura. L'elenco presente nel sito deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, l'oggetto, la tipologia di attività svolta, la durata e gli estremi dell'atto di concessione.

Articolo 2 - Oggetto

1. I beni immobili confiscati alla criminalità, trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, in base all'art. 48 co. 3 lettera c) e d) e co. 4-bis del d.lgs. n. 159/2011² sono utilizzati esclusivamente per le finalità riportate nel seguito.
 - a. **Istituzionale**, per il quale sono previsti:
 - l'emergenza abitativa nella quale rientra l'impiego degli immobili, per il quale il Comune tramite Avviso pubblico/Manifestazione di interesse, incrementa l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale (comprendente il "disagio abitativo" e la "fascia grigia");
 - il soddisfacimento delle esigenze del Settore del Comune richiedente.
 - b. **Sociale**, il Comune promuove l'utilizzazione a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità come strumento di sviluppo e riscatto del territorio. L'affidamento del bene confiscato è finalizzato alla realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di aggregazione per la Cittadinanza. Le aree di intervento sono quelle relative alle attività che possono essere svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS) come contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore (CTS)³.
 - c. **Economica**, in questo caso il Comune deve dimostrare la contestuale presenza di tre presupposti:
 - impossibilità di utilizzare il bene direttamente o indirettamente;
 - uso dei proventi esclusivamente a scopi sociali;
 - pubblicità sul sito del Comune del reimpiego per finalità sociale dei proventi derivanti dalla finalità economica.
2. Nei casi di destinazione di immobili che siano stati precedentemente locati durante la fase giudiziaria e che non sono quindi di immediata destinazione per finalità istituzionale o sociale in ragione del loro stato di occupazione, il Comune potrà dare il suo assenso al trasferimento del cespite per finalità economica, fermo restando che tali proventi siano destinati per finalità sociale. È necessario che per il soggetto affidatario non risultino, dalle apposite verifiche realizzate da parte della Prefettura competente, cause ostative che indichino che il bene possa rientrare, anche per interposta persona, nella disponibilità della criminalità organizzata.
3. Il Comune per i proventi derivanti dalla messa a reddito dei beni dovrà integrare nella relazione annuale da inviare all'Agenzia Nazionale le risorse effettivamente riscosse e i progetti a scopo sociale finanziati con detti fondi.

Articolo 3 – Assegnazione Provvisoria del Bene

1. Con la destinazione del bene agli aventi diritto si raggiunge il fine ultimo della legislazione antimafia diretto a restituire, dopo la confisca definitiva, i patrimoni allo Stato e agli Enti Territoriali che hanno subito il fenomeno criminale.
2. Questo fondamentale obiettivo è conseguibile, talvolta, anche in via anticipata rispetto alla confisca definitiva, mediante l'istituto **dell'assegnazione provvisoria**, già applicato in via di prassi sotto la vigenza della L n. 575/1965 e che a seguito della riforma alla legislazione antimafia di cui alla Legge n. 161/2017, ha trovato una espressa consacrazione legislativa (art. 110, co. 2, lett. b) e c), e 112, co. 4, lett. d) e co. 5, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011.⁴
3. Mediante l'istituto **dell'assegnazione provvisoria**, il legislatore ha inteso anticipare gli effetti della destinazione del bene, favorendone l'immediata fruizione da parte dell'avente diritto prima della confisca definitiva e del trasferimento del bene al patrimonio dell'Erario o dell'avente diritto ai sensi delle disposizioni di legge.
4. L'assegnazione provvisoria consente di incrementare, se possibile, la redditività dei beni giacché si evita che vengano vandalizzati i cespiti e si consente di conservarne/incrementarne il valore grazie alla manutenzione effettuata direttamente dal soggetto utilizzatore. Il ricorso all'assegnazione provvisoria risulta quanto mai opportuno laddove, in conformità con quanto disposto dal codice antimafia, si volesse programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca. A tal fine il codice antimafia impone all'Agenzia Nazionale di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco dei beni immobili entro 6 (sei) mesi dal decreto di confisca di secondo grado, onde facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto. Al fine di non frustrare questa finalità è opportuno che, prima di formulare al Giudice Delegato apposita istanza, l'Amministratore Giudiziario richieda la formale espressione di un parere da parte dell'Agenzia Nazionale. La preventiva espressione del parere da parte dell'Agenzia Nazionale è necessaria anche per ottemperare alle previsioni in materia di verificare preventiva dei fabbisogni allocativi delle Amministrazioni Statali giacché il cespite interessato dall'assegnazione provvisoria potrebbe essere utilizzato da un'amministrazione erariale per ridurre le locazioni passive.
5. L'istituto dell'assegnazione provvisoria può essere attivato dall'Amministratore Giudiziario e l'Agenzia Nazionale. Quanto alla forma procedimentale, essa varia a seconda della fase processuale e diversi potrebbero essere gli adempimenti richiesti.
6. In ogni caso si ritiene che debba garantirsi la massima trasparenza e diffusione dell'iniziativa mediante Bando di Concessione emesso dal Comune e rivolto agli ETS. Questo bando può essere emesso prima della richiesta di destinazione del bene, tramite **Bando Preliminare**. In caso di esito positivo di detto Bando, il progetto da realizzare sarà quello indicato nel Bando Preliminare e non sarà necessario ripercorrere l'attività di emissione di un nuovo Bando dopo la destinazione formale del bene da parte dell'ANBSC.
7. La valutazione delle proposte verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte. dal Dirigente della Direzione cui compete la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente (Presidente della Commissione), e da altri 2 componenti in forza alla Direzione cui afferiscono le finalità e gli scopi oggetto dell'utilizzo dei beni specificato nel bando\concessione, nominati nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi.
8. La Commissione Giudicatrice valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dal Bando Preliminare in base alle condizioni del presente Regolamento. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Responsabile del Procedimento (RUP) coadiuvato da due dipendenti dell'Ente Locale in qualità di testimoni. Nella valutazione delle proposte la Commissione Giudicatrice dovrà tener conto:
 - a) dei criteri e parametri esplicitati nel Bando Preliminare in base alle condizioni del presente Regolamento;
 - b) per i progetti sarà redatto lo studio di fattibilità comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprovanti la sostenibilità economica, ambientale e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità

delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;

- c) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e delle eventuali ricadute occupazionale del progetto;
 - d) eventuali esperienze pregresse nel settore, in base all'art. 5 del CTS, di intervento cui è destinato il bene;
 - e) eventuali esperienze pregresse nella gestione di beni confiscati;
 - f) complementarità della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente nei settori di riferimento in base all'art. 5 del CTS;
 - g) composizione di eventuali Reti di Comuni e/o Consorzi coinvolti nel progetto.
9. La Commissione Giudicatrice produrrà il verbale con gli esiti delle valutazioni e la proposta di aggiudicazione che verrà trasmessa al RUP, il quale effettuerà le verifiche del caso sul possesso dei requisiti vincolanti e sulle autocertificazioni. Al termine delle verifiche, se l'esito è positivo, il Dirigente dell'area cui afferiscono le finalità e gli scopi oggetto dell'utilizzo dei beni specificato nel bando\concessione formalizzerà l'aggiudicazione e sottoscriverà il Contratto di Concessione d'uso gratuito del bene immobile con l'ETS.

CAPO II – Funzione di Indirizzo

Articolo 4 - Processo di partecipazione e progettazione

1. Il fine della destinazione dei beni è la promozione e lo sviluppo di strategie e politiche volte all'ascolto, alla partecipazione della collettività e dei suoi attori e allo sviluppo di attività economiche. A tal fine l'Assessore alle Politiche Sociali svolge una funzione di indirizzo sui beni confiscati e al Settore afferente compete la responsabilità di sviluppare le buone pratiche che, meramente a titolo esemplificativo, possono consistere in:
 - a. incontri con la Cittadinanza e con gli ETS, le Reti e forme di coordinamento territoriale degli ETS, anche a livello sovracomunale (Centro Servizi Volontariato, Forum, Coordinamenti regionali/provinciali tematici, ecc.) come momenti di ascolto e contributo alle ipotesi progettuali e come occasioni di divulgazione e sensibilizzazione dei temi della legalità e della lotta alle mafie;
 - b. riunioni con i rappresentanti dei Comuni del territorio nei quali insistono beni immobili sequestrati, confiscati e destinati con l'obiettivo di:
 - mettere in relazione le esperienze in essere sui beni confiscati nei Comuni del territorio e i beni presenti nelle banche dati contenenti le informazioni rese disponibili dall'Agenzia Nazionale;
 - condividere con i Comuni le proposte sulle politiche di assegnazione, tenendo conto delle esigenze emerse dalla Cittadinanza e dagli ETS;
2. Gli incontri con la Cittadinanza e con gli ETS potranno essere convocati periodicamente dal Comune dove insistono beni importanti sui quali sviluppare una progettualità che possa coinvolgere altri Comuni del territorio;
3. a questi incontri potranno essere invitati ANCI Lombardia, rappresentanze di Regione e Provincia, rappresentanze della Prefettura e dell'Agenzia Nazionale, ove possibile, Autorità Giudiziarie del Distretto e le principali Fondazioni donatrici presenti sul territorio.

Articolo 5 - Funzione di indirizzo – note operative

1. L'Ufficio Patrimonio dell'Area Pianificazione e sviluppo del territorio potrà accedere ai sistemi informativi resi disponibili dall'Agenzia Nazionale, grazie ai quali potrà individuare i beni in iter giudiziario, o confiscati definitivamente, che costituiranno la base informativa sulla quale analizzare e definire, successivamente, l'indirizzo strategico che il Comune vuole adottare per i beni confiscati.
2. L'Assessore alle Politiche Sociali esercita la funzione di indirizzo, e, tenuto conto delle esigenze del territorio, di cui all'art. 4, e dei sopralluoghi di cui all'art. 7 co. 3, propone alla Giunta le finalità d'uso di ciascun immobile presente nel territorio Comunale.
3. Con Delibera di Giunta vengono individuati i beni da acquisire in base all'art. 2 del presente Regolamento e più precisamente
 - a) quelli a gestione diretta da parte del Comune:
 - a finalità istituzionale, in tal caso, il Servizio responsabile in materia di beni confiscati assegnerà il bene al Settore comunale richiedente per l'utilizzo;
 - a finalità istituzionale per il disagio abitativo tramite Avviso pubblico/Manifestazione di interesse;
 - a finalità sociale facendosi coadiuvare da Associazioni ed altri ETS individuati tramite Avviso pubblico/Manifestazione di interesse;
 - b) quelli a gestione indiretta con assegnazione tramite Procedura di Evidenza Pubblica ai soggetti di cui all'art. 48 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 così come rivisto dal CTS. In tal caso, l'Ufficio Patrimonio avvierà le necessarie procedure.
 - c) quelli a finalità economiche come specificato dall'art. 2. co. 3.

CAPO III – Acquisizione del Bene

Articolo 6 - Condizioni per l'acquisizione dei beni immobili

I beni immobili confiscati alla criminalità sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune a titolo originario, quindi privi di vincoli (quali ad esempio ipoteche da mutui erogate da Banche, spese di amministrazione condominiali non pagate, ...).

E' molto importante che prima della destinazione, durante la fase di sopralluogo, il Comune accerti eventuali errori e/o anomalie, sanatorie da attuare rispetto al PGT Comunale, in modo che il bene immobile possa essere regolarizzato prima del decreto di destinazione emesso dalla ANBSC e deciso dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia stessa.

Nel caso di abusi edilizi, non riscontrati in fase di sopralluogo, sarà compito del Comune verificare le possibili sanatorie ammesse dalla normativa vigente, nel caso di beni immobili abusivi, si dovrà procedere alla loro demolizione.⁵

Articolo 7 – Risposta alla Manifestazione di interesse/Conferenza di Servizi dell'Agenzia Nazionale

1. L'atto formale per l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune avviene tramite la risposta alla Manifestazione di interesse emessa dall'Agenzia Nazionale o alla Conferenza dei Servizi e dal successivo verbale di consegna redatto dall'Agenzia Nazionale.
2. La competenza a rispondere alla Manifestazione di Interesse è dell'Ufficio Patrimonio che rappresenta l'interfaccia con l'Agenzia Nazionale e che invia la risposta all'Agenzia Nazionale allegando la delibera della Giunta Comunale.
3. La Manifestazione di Interesse è preceduta dalla seguente fase istruttoria:
 - a) espletamento di uno specifico sopralluogo tecnico congiunto ad opera dei competenti Servizi dell'Area Pianificazione e sviluppo del territorio insieme all'Area Servizi Sociali e eCulturali. Il sopralluogo è coordinato dall'Ufficio Patrimonio che coinvolge la Polizia Municipale, concordato e alla presenza dell'Agenzia Nazionale e/o dal Coadiutore dell'Agenzia Nazionale che ha in carico la procedura;
 - b) predisposizione di un verbale a cura dell'Area Pianificazione e sviluppo del territorio nell'espletamento del sopralluogo di cui al punto che precede, in merito a:
 - stato dei luoghi;
 - stato di occupazione;
 - stato di manutenzione;
 - consistenza;
 - conformità urbanistica dei luoghi;
 - abitabilità e titoli edilizi;
 - difformità edilizie ed indicazione di eventuale sanabilità, laddove le stesse costituiscano violazione alle norme urbanistiche vigenti;
 - nel caso di abusi edilizi occorre il coinvolgimento specifico dell'Agenzia Nazionale prima del decreto di destinazione del bene da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia.
 - c) trasmissione all'Area Servizi Sociali e Culturali dei riscontri e della documentazione tecnica prodotta in relazione agli elementi elencati al punto precedente.

Articolo 8 - Acquisizione al patrimonio indisponibile

1. Il decreto di destinazione del bene viene deciso da un atto prodotto dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale. Tale documento ha una valenza molto elevata e impegna l'Agenzia Nazionale a destinare il bene al Comune che, dal suo canto, ha risposto alla Manifestazione di Interesse con un atto approvato dalla Giunta.

E' necessario, quindi, che la fase di sopralluogo sia stata effettuata con la necessaria precisione per rilevare eventuali difformità o problemi sul bene immobile prima del decreto di destinazione (rif. Art. 7).
2. A seguito del decreto di trasferimento del bene confiscato da parte dell'Agenzia Nazionale, l'Area Pianificazione e sviluppo del territorio, trasmette il decreto di destinazione all'Area Servizi Sociali e Culturali e concorda con l'Agenzia Nazionale, la data per la consegna materiale del bene con emissione del verbale di consegna.

3. La Direzione dell'Area Pianificazione e sviluppo del territorio prende in consegna l'immobile, provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale, alla relativa copertura assicurativa e a tutti gli atti consequenziali di competenza, effettuando la trascrizione presso i Registri immobiliari con vincolo di indisponibilità.

Articolo 9 - Gestione del bene

1. L'Ufficio Patrimonio assume nei confronti del bene tutti gli oneri del proprietario così come previsto dalla vigente normativa civilistica in materia.
2. Da questo momento il Comune è entrato in possesso del bene e deve espletare tutte le attività previste dal Codice Antimafia.

CAPO IV – Assegnazione del Bene

Articolo 10 – Iter per l'assegnazione del bene confiscato alla criminalità

1. Nel caso di destinazione del bene per finalità sociale indiretta (da perseguire mediante assegnazione a terzi), l'Area cui si riferisce la destinazione del Bene Confiscato avvia le procedure per l'assegnazione, a titolo gratuito, mediante Bando di Concessione, ai soggetti indicati nell'art. 48, co. 3, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011.⁶
2. A tal fine, nel rispetto dei principi di buona amministrazione, legalità, uguaglianza, imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, gratuità del rapporto concessorio e parità di trattamento, il Servizio competente in relazione alla finalità di utilizzo dei beni confiscati predispone il bando. I Bandi dovranno essere pubblicati almeno sull'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.vimercate.mb.it) e devono contenere tutti gli elementi di identificazione del bene confiscato da assegnare, in particolare: finalità d'uso del bene, modalità di presentazione dei progetti, criteri e parametri per l'assegnazione dei punteggi ai singoli progetti, ubicazione e consistenza, fotografie, planimetrie, dati della classificazione catastale, impianti sussistenti ed esistenza di condominio.
3. Sono requisiti di ammissione al bando:
 - a. la costituzione formale da almeno un anno, precedentemente alla data di pubblicazione del bando, del soggetto partecipante, documentato mediante l'atto costitutivo e lo statuto (che devono essere forniti);
 - b. nel caso di attività che richiedono progettualità sul bene, occorre elaborare lo Studio di Fattibilità con il piano economico-finanziario, comprendente una sezione descrittiva che descriva le attività e i servizi che si intendono realizzare e una sezione analitica comprensiva di conto economico previsionale. Tali studi possono anche essere redatti con il supporto di contributi e risorse specialistiche;
 - c. la Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativamente all'insussistenza di cause di esclusione al bando da parte del soggetto partecipante. Tale dichiarazione dovrà essere ritrasmessa aggiornata entro 30 gg a fronte di variazioni dei dati dichiarati del soggetto partecipante;
 - d. indicazioni delle possibili migliorie che si intendono effettuare, nel caso di assegnazione del bene, a valle della aggiudicazione del bando. Per i prestatori di servizi ed esecutori di lavori si dovranno coinvolgere quelli appartenenti alla whitelist della Prefettura indicando la tipologia dei lavori loro assegnati. Laddove la whitelist non fosse disponibile occorre specificare i codici ATECO relativi alle aziende da coinvolgere;
 - e. per gli ETS si rinvia al Registro Unico previsto dal Nuovo Codice del Terzo Settore (RUNTS) e, nel caso non fosse ancora istituito, rimangono valide le iscrizioni precedenti ai rispettivi albi ed elenchi; se ci sono ETS che non possono iscriversi al RUNTS il Comune deciderà se accettare o meno la risposta al bando;
 - f. relazione descrittiva delle attività già svolte in precedenti esperienze;
 - g. elenco della compagine sociale degli amministratori e di chi svolge funzioni direttive all'atto della presentazione della domanda e nei due anni precedenti;
 - h. qualora per lo stesso bene pervengano al Comune più proposte di utilizzo, la proposta verrà scelta sulla base delle priorità definite nell'ambito delle attività indicate nell'art.5 del presente regolamento;
 - i. Se entro due anni l'Ente Locale non avrà provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia Nazionale potrà disporre la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. In questo caso l'Ufficio Patrimonio comunicherà all'Agenzia Nazionale tramite PEC la situazione in essere che causa il ritardo.

Non possono concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgono funzioni direttive, o che li abbiano svolte in un periodo (triennio) precedente, né quegli organismi nei quali ci siano soci che versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla Legge. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere indirizzata al Sindaco e all'Ufficio Patrimonio, ed inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, a mezzo PEC.

Articolo 11 - Commissione per la selezione pubblica dell'assegnatario e criteri generali di valutazione

1. La valutazione delle proposte verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte. La Commissione Giudicatrice (di 3 componenti incluso il Presidente) è composta dal Dirigente competente in materia di patrimonio immobiliare (Presidente della Commissione), e da altri 2 componenti in forza alla Direzione cui afferiscono le finalità e gli scopi oggetto dell'utilizzo dei beni specificato nel bando\concessione, nominati nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi.
2. La Commissione valuta le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti dal bando o dall'Avviso pubblico in base alle condizioni del presente Regolamento. Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal Responsabile del Procedimento (RUP, coadiuvato da due dipendenti dell'Ente Locale in qualità di testimoni).
3. Nella valutazione delle proposte la Commissione Giudicatrice dovrà tener conto:
 - a) dei criteri e parametri esplicitati nel bando;
 - b) per i progetti che prevedono attività progettuali sarà redatto lo Studio di Fattibilità comprendente una sezione descrittiva e una sezione analitica comprovanti la sostenibilità economica, ambientale e organizzativa del progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall'utilizzo del bene;
 - c) dell'impatto potenziale che il progetto è in grado di produrre sul tessuto sociale e/o economico del territorio in cui insiste il bene in termini di riappropriazione del bene da parte della collettività e delle eventuali ricadute occupazionale del progetto;
 - d) eventuali esperienze pregresse nel settore di intervento cui è destinato il bene;
 - e) eventuali esperienze pregresse nella gestione di beni confiscati;
 - f) complementarità della proposta progettuale con le attività già in essere e svolte dal soggetto proponente negli ambiti di riferimento;
 - g) composizione di Reti di Comuni e di eventuali Consorzi coinvolti nel progetto.
4. La Commissione produrrà il verbale con gli esiti delle valutazioni e la proposta di aggiudicazione che verrà trasmessa al RUP, il quale effettuerà le verifiche del caso sul possesso dei requisiti vincolanti e sulle autocertificazioni.

Al termine delle verifiche, se l'esito è positivo, la Direzione dell'Area competente rispetto al progetto oggetto del Bando di concessione formalizzerà l'aggiudicazione definitiva e sottoscriverà il contratto di concessione affidando gratuitamente il bene immobile al fine che l'ETS attui il progetto descritto nella risposta al Bando che si è aggiudicato.

Articolo 12 - Disposizione dirigenziale di assegnazione del bene

1. L'Area cui appartiene l'Ufficio Patrimonio provvede, con Determinazione dirigenziale, ad assegnare il bene confiscato al/i soggetto/i individuati dalla Commissione Giudicatrice di cui al precedente art. 11, all'esito del procedimento.
2. Tale Disposizione deve contenere:
 - a. l'esatta individuazione del bene, integrata dalle relative planimetrie e degli estremi catastali;
 - b. l'esatta individuazione della finalità sociale cui il bene è destinato e del progetto da realizzare;
 - c. gli oneri dell'assegnatario e le modalità di utilizzo del bene;
 - d. la durata dell'assegnazione;
 - e. il divieto di sub-affidamento;
 - f. il termine entro il quale devono essere avviate le attività progettuali;
 - g. l'indicazione delle modalità di controllo che saranno attivate dal Comune, con la precisazione delle condizioni gravi che comportano la revoca dell'assegnazione, quali ad esempio l'informazione ricevuta dalle competenti autorità giudiziarie che il bene è rientrato in possesso della criminalità;
 - h. le condizioni per l'eventuale rinnovo, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento;
 - i. l'informazione che sono a carico dell'assegnatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali licenze, concessioni ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per

l'uso richiesto. L'Assegnazione dell'unità immobiliare non costituisce, pertanto, impegno al rilascio dei suddetti titoli da parte del Comune o di altri enti pubblici interessati;

- I. nel testo dell'atto dirigenziale va richiamato che l'adozione del provvedimento di assegnazione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia.

Articolo 13 - Durata dell'assegnazione ed eventuale rinnovo

1. La durata della concessione è determinata in funzione dell'investimento sul progetto di utilizzo del bene da parte dell'ETS. Tale durata dovrà quindi essere congrua con questo elemento. Per determinare la durata si suggerisce di fare riferimento alla situazione di fatto del bene consegnato dal Comune e dal ritorno dell'investimento riportato nello studio di fattibilità redatto dall'ETS.
2. La durata della concessione dell'immobile, essendo legata alla effettiva erogazione del Servizio da parte dell'ETS, dovrà avere la stessa durata prevista la durata del servizio.
3. La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima della scadenza, e dovrà essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
4. Il concedente ha la facoltà di procedere o meno al rinnovo, con atto motivato tenendo conto delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Riconsegna del bene

1. Alla scadenza della concessione e/o del rinnovo, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire il bene assegnato nella sua integrità, libero da persone e da cose, previa verifica delle loro condizioni da parte dell'Ufficio Patrimonio, che coinvolgeranno i Settori competenti rispetto all'oggetto dell'utilizzo del bene.
2. L'assegnatario non potrà avanzare alcuna pretesa economica per le eventuali migliorie apportate all'immobile durante il periodo di assegnazione anche in caso di revoca anticipata o rinuncia per qualsiasi causa.
3. All'atto della riconsegna, verrà redatto un verbale e consegnate le chiavi di accesso al bene all'Ufficio Patrimonio. Qualora vengano riscontrati danni e/o manufatti abusivi all'interno del bene concesso, il Comune richiederà all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di non ottemperanza, provvederà all'addebito in danno dei costi. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui, al momento della riconsegna, sussistano morosità a qualsiasi titolo in capo all'assegnatario (utenze, tributi, spese condominiali, ecc.).

Articolo 15 - Oneri degli assegnatari dei beni confiscati

Il Comune ha la possibilità di non chiedere all'assegnatario alcuni oneri, in questo caso il bando di concessione indicherà quali sono a carico dell'assegnatario.

L'elenco dei possibili oneri da sostenere da parte dell'assegnatario del bene sono:

1. farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria (spese di registrazione del contratto, oneri condominiali, utenze, arredi, copertura assicurativa per l'immobile e le persone con massimale almeno pari al valore di stima del bene) e di tutto quanto previsto nella Concessione stipulata, ferme restando le eventuali agevolazioni previste con Delibere di Consiglio Comunale per i tributi locali;
2. in caso di interventi di manutenzione straordinaria, chiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio Patrimonio. Gli interventi vanno eseguiti a regola d'arte e sono sottoposti al controllo da parte dei Servizi tecnici competenti del Comune;
3. l'eventuale versamento come deposito cauzionale pari a tre mensilità calcolate al 100% del canone di mercato stimato dal Patrimonio;
4. al termine del rapporto concessorio, il deposito cauzionale di cui al comma precedente, viene restituito, previa riconsegna dell'immobile nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso ed a seguito di verifica degli adempimenti previsti a carico dell'assegnatario, nei modi e nei tempi stabiliti nella concessione.
5. Nel caso si riscontrino, al momento della restituzione, danni al bene concesso, il Comune richiede all'assegnatario l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata

ottemperanza il Comune provvede in danno addebitando i costi all'assegnatario, ovvero richiede il relativo risarcimento;

6. consentire all'Ufficio Patrimonio e al Settore Servizi Sociali di effettuare i controlli previsti all'art. 18 del presente Regolamento;
7. i soggetti assegnatari non possono procedere al sub-affidamento del bene confiscato o di parte di esso, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.

Gli assegnatari del bene, inoltre, dovranno:

- a. mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- b. utilizzare il bene compatibilmente alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione delle eventuali disfunzioni degli impianti;
- c. applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Vimercate, Ente concedente, per violazioni in materia;
- d. garantire il puntuale e completo adempimento degli obblighi contributivi qualora, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, restando esclusa ogni responsabilità del Comune di Vimercate, Ente concedente, per violazioni in materia;
- e. informare immediatamente il Settore Comunale concedente in ordine a qualsiasi fatto che possa alterare lo stato e la natura dell'immobile;
- f. divieto di concedere in uso a terzi, in tutto o in parte, il bene oggetto di concessione;
- g. attenersi al progetto in base al quale è stata rilasciata la concessione;
- h. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune di Vimercate;
- i. volturare a proprio nome le utenze necessarie alla gestione ed alla conduzione dell'immobile. L'onere delle spese per utenze e servizi a rete è a carico del concessionario a decorrere dal giorno della consegna dell'immobile fino al giorno della riconsegna. Copia dei pagamenti effettuati deve essere trasmessa annualmente al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio a corredo della relazione di cui alla lettera s. del presente articolo;
- j. manlevare il Comune di Vimercate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni al bene in uso nonché alle persone o comunque a terzi derivanti dall'utilizzo dello stesso;
- k. reintegrare, nei tempi e nei modi richiesti dal Comune di Vimercate, il deposito cauzionale di cui all'art. 16 comma 2 del presente Regolamento qualora sia escusso, in tutto o in parte, a seguito di inadempienze contrattuali;
- l. stipulare in favore dell'Ente, provvedendo altresì a rinnovarla per l'intera durata della concessione, apposita polizza assicurativa "All Risks" per danni a terzi, ivi compresi danni derivanti dalla responsabilità civile e per rischi che possano gravare sull'immobile, anche da incendio, atti vandalici e cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario;
- m. avviare le attività di cui ai progetti in base a quanto indicato nel contratto di concessione, pena la revoca dell'assegnazione senza obbligo di indennizzo da parte del Comune.
- n. realizzare iniziative divulgative sulle finalità del progetto e sulle attività realizzate e consentire al Comune la possibilità di organizzare iniziative istituzionali nel bene confiscato;
- o. inviare all'Ufficio Patrimonio l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività progettuali, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- p. trasmettere all'Ufficio Patrimonio e al Settore Servizi Sociali una relazione annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, contenente gli obiettivi raggiunti in ordine al progetto proposto, corredata da copia dei pagamenti effettuati relativi a utenze e servizi a carico dell'assegnatario;
- q. esporre nel bene assegnato l'informazione "Bene confiscato alla criminalità" oltre al logo del Comune.

Articolo 16 – Contratto di Concessione d'uso gratuito

1. A seguito della Determinazione dirigenziale di cui al precedente art.12, la Segreteria Generale del Comune, dopo le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, invita l'assegnatario a

sottoscrivere, entro 30 giorni, la concessione che regola le obbligazioni reciprocamente assunte.

2. La concessione sottoscritta dal soggetto assegnatario verrà trasmessa all'Ufficio Patrimonio e al Settore Servizi Sociali per tutti gli adempimenti consequenziali.
3. La mancata sottoscrizione di cui al comma precedente, se dovuta a cause imputabili all'aggiudicatario, comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione.
4. La concessione deve prevedere tutti gli oneri e gli obblighi dell'assegnatario legati alla corretta gestione e all'utilizzo del bene.
5. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto, funzioni organizzative ed attività previste nel progetto e nella concessione.

CAPO V – Monitoraggio

Articolo 17 - Attività di monitoraggio

1. L'Ufficio Patrimonio e l'Area cui si riferisce l'oggetto della concessione del bene confiscato effettuano le verifiche circa il corretto utilizzo del bene assegnato ed il rispetto degli obblighi assunti dall'assegnatario attraverso la procedura di monitoraggio:
 - a. effettuano periodicamente le necessarie verifiche attraverso interviste con gli operatori e/o sopralluoghi diretti a verificare lo stato dei luoghi ed il corretto svolgimento dell'attività per cui l'assegnazione è stata effettuata.
 - b. si avvale della collaborazione dei Servizi di volta in volta competenti in relazione allo svolgimento delle eventuali attività progettuali;
 - c. per l'attività di monitoraggio il Comune, in base ai partenariati costituiti, si può avvalere di Organizzazioni nazionali, Fondazioni, Associazioni ed esperti indipendenti nei settori collegati alle attività concretamente svolte nei beni confiscati.
2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, l'Ufficio Patrimonio e il Settore Servizi Sociali provvedono ad istruire un rapporto annuale che viene trasmesso al Sindaco e ai relativi Assessori.
3. A fronte di ogni incontro del gruppo di Monitoraggio verrà redatto un verbale e opportunamente archiviato dall'Ufficio Patrimonio.
4. Il Sindaco del Comune invierà, a valle dei (sei) mesi dalla data di emissione del verbale di consegna e/o dal Decreto di destinazione del bene immobile da parte dell'Agenzia Nazionale un report, successivamente invierà i report a frequenza annuale sempre all'Agenzia Nazionale per informare sullo stato dell'assegnazione o alternativamente utilizzerà i sistemi informatici disponibili e resi fruibili agli Enti Territoriali dall'Agenzia Nazionale.

CAPO VI - Beni destinati a finalità lucrative

Articolo 18 - Beni destinati a finalità lucrative

1. I beni che non sono stati assegnati o utilizzati dall'Ente per le finalità previste, per motivi non imputabili all'Amministrazione, possono, come da normativa di riferimento, essere destinati a finalità lucrative.
2. I beni di cui al comma precedente sono oggetto di concessione onerosa stipulata all'esito di avviso pubblico e secondo le modalità prescritte dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal presente Regolamento.
3. Il canone concessorio viene stimato dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio e confluisce, come da normativa di riferimento, nel fondo speciale destinato al finanziamento di attività legate al sociale. La gestione dei beni confiscati per finalità lucrative rimane in capo al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Patrimonio.
4. Nel caso in cui l'A.N.B.S.C. metta a disposizione beni confiscati su cui insistono convenzioni o contratti di locazione e/o affitto, tali beni vengono acquisiti comprensivi di detto contratto conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

CAPO VII – Condizioni Generali

Articolo 19 - Contraddittorio

Nel caso in cui dalle attività di monitoraggio di cui all'art. 17, emergano gravi criticità o irregolarità, sentito il Settore Servizi Sociali, l'Ufficio Patrimonio procede al contraddittorio con gli ETS. A valle di questo potrebbe essere necessaria la revoca dell'assegnazione del bene e alla conseguente riconsegna, con le modalità stabilite all'art. 14.

Articolo 20 – Revoca della Concessione

A valle del Contraddittorio con l'ETS sarà possibile procedere con la revoca della concessione, senza diritto di alcun indennizzo in favore del concessionario, previa contestazione scritta, quando:

1. il concessionario utilizza il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
2. il bene non viene utilizzato;
3. il bene viene utilizzato solo per brevi periodi;
2. si verifica lo scioglimento dell'Ente affidatario;
3. sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nel contratto;
4. vi sono seri indizi di infiltrazioni mafiose o di criminalità all'interno degli Enti assegnatari o quando vi sono comprovati segnali di cattiva gestione del bene;
5. si riscontrano illeciti e/o violazioni di Leggi e Regolamenti comunali.

I provvedimenti di revoca saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta su relazione della Commissione Giudicatrice (art. 11), e previa proposta dell'Ufficio Patrimonio, che ne curerà l'istruttoria.

Articolo 21 - Diversa destinazione del bene

1. Il Servizio Patrimonio dell'Area Governo del Territorio, in caso di revoca, rinuncia o decadenza dell'assegnazione del bene confiscato che comporti un cambio di destinazione del bene (fra le tre fattispecie di destinazione: sociale, istituzionale o economica), fornisce la comunicazione all'Agenzia Nazionale. Il Comune procede alla nuova fase di assegnazione del bene a valle del ricevimento del nulla osta da parte dell'Agenzia Nazionale, relativa al cambio di destinazione.
2. Qualora il Servizio Patrimonio rilevasse che la destinazione inizialmente individuata e comunicata all'Agenzia Nazionale fosse inapplicabile sul territorio potrà chiedere supporto all'Agenzia Nazionale stessa.

Articolo 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà pubblicato almeno nell'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla dichiarazione di esecutività della relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento verrà, altresì, contemporaneamente pubblicato stabilmente sul sito istituzionale del Comune.

NOTE

¹ Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme

3. I beni immobili sono:

a) ...

b) ...

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

² Art. 48 Destinazione dei beni e delle somme

3. I beni immobili sono:

a) ...

b) ...

c) ...

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità' o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a ciò preposto.

³ D.lgs 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE

Art. 5 - Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e

l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

⁴ D.lgs 151/2011 Artt. 110 e 112

Art. 110. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (1)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto. (2)

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

- d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
- e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
- f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

(1) Articolo modificato dall' art. 1, comma 189, lett. e), nn. 1) e 2), L.24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così sostituito dall' art. 29, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

(2) Comma così modificato dall' art. 37, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 112. Attribuzioni degli organi dell'Agenzia (1)

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo;

c-bis) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, fino a un massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 110, comma 1; (2)

d) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

- e) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;
- f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
- g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
- h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; (3)
- i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;
- l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
- m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;
- n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo di indirizzo:

- a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e) ed m); (4)
- b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
- c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

(1) Articolo così sostituito dall' art. 29, comma 3, L. 17 ottobre 2017, n. 161.

(2) Lettera inserita dall' art. 37, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 41 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1°dicembre 2018, n. 132.

(3) Lettera così sostituita dall' art. 37, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1°dicembre 2018, n. 132.

(4) Lettera così modificata dall' art. 37, comma 2, lett. b), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1°dicembre 2018, n. 132.

⁵ Rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente, va tenuto conto dell'articolo del Testo Unico dell'Edilizia (Legge 380/2001) che si può applicare per recuperare e valorizzare per fini istituzionali o sociali beni che presentano difformità non sanabili.

L'articolo 31, comma 5 della Legge 380/01 recita:

... omissis ...

- 5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.*

... omissis ...

Questo comma è stato introdotto con le modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lettera h) della legge n. 221 del 2015. Qualora ci si trovi di fronte, ad esempio, ad un edificio in un'area residenziale consolidata, può essere applicato questo criterio di salvaguardia del bene a fini istituzionali, attraverso l'adozione di una Delibera di Consiglio comunale in cui si dimostra il prevalente interesse pubblico rispetto alla mera demolizione, sempre che ciò non vada in contrasto con gli aspetti ambientali, urbanistici e idrogeologici.

⁶ Vedi nota 1

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 26 luglio 2021, n. 56, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29 luglio al 13 agosto 2021.

ESECUTIVITA'

La deliberazione di C.C. n. 56 del 26 luglio 2021 è diventata esecutiva il giorno 8 agosto 2021.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 29 luglio al 28 agosto 2021.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 14 agosto 2021, cioè decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.